



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 aprile 2013, in Roma, presso la sede di Unindustria - Confindustria Roma

tra


la Società Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.

premessi che

- MP Facility Spa ha recentemente mutato la denominazione in MPSS Spa (*Manutencoop Private Sector Solution Spa*);
- Nel mese di novembre del 2010 l'Azienda ha presentato e condiviso, con le Organizzazioni Sindacali, un Piano Industriale 2010/2012 che prevedeva il completo riassetto della struttura organizzativa con l'obiettivo di una ottimizzazione ed efficientamento delle risorse, attraverso la concentrazione di alcune attività sulla sede centrale di Zola Predosa ed il miglioramento dei sistemi e delle metodologie operative in ottica di integrazione tra le commesse;
- L'attuazione del piano industriale prevedeva preordinatamente la gestione di un numero di esuberanti stimati tra le 102 e le 130 unità.
- L'Azienda ha richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per riorganizzazione, con conseguente per la sospensione dal lavoro del personale di cui sopra per 24 mesi, dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2013, concluso con Accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 12 gennaio 2011;
- Successivamente, il 14 gennaio 2011 ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 223/91, per 85 unità, conclusa con accordo sindacale in sede aziendale il 24 gennaio 2011;
- L'Azienda ha dato attuazione al piano industriale nel corso dei successivi mesi, attuando gli investimenti e gli interventi strutturali ivi annunciati, attuando gli effetti socialmente rilevanti attraverso l'utilizzo della CIGS e gestendo parte degli esuberanti attraverso gli strumenti di gestione previsti nel relativo Accordo;



1. Ambito di applicazione

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutte le strutture territoriali sulle quali insiste la commessa Telecom, così ripartite: Ancona 6, Bari 10, Bologna 1, Cagliari 2, Catanzaro 7, Firenze 3, Mestre 10, Genova 2, Milano 8, Napoli 9, Palermo 12, Parma 2, Pescara 2, Roma 50, Torino 10, per un totale di n. 134 lavoratori.

Nei confronti del personale che alla data del 27 maggio 2013 risulti distaccato presso altre aziende, il regime di riduzione dell'orario di lavoro previsto sarà applicato al termine del distacco medesimo ed al conseguente rientro in Azienda.

MPSS applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 1 febbraio 2013.

L'elenco nominativo del personale in solidarietà - pari, complessivamente, a n. 134 lavoratori -, suddiviso per Provincia, viene allegato al presente accordo.

2. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 27 maggio 2013, con validità sino al 31 dicembre 2013; le parti, prima della scadenza del Contratto di Solidarietà, si incontreranno per verificare la situazione aziendale, anche per esaminare il previsto nuovo piano industriale che sarà elaborato in connessione al rinnovo della commessa del Cliente Principale.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro

Il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, così come previsto dal CCNL TLC.

La percentuale complessiva di riduzione verticale dell'orario di lavoro settimanale individuale è definita nella misura del 20% sia per il personale con orario di lavoro a tempo pieno che per il personale con orario di lavoro a tempo parziale. La presenza di personale con orario di lavoro a tempo parziale nel suddetto ambiente organizzativo ha carattere strutturale.

L'articolazione della riduzione d'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso fra loro:

- giornate, ovvero mezza giornate di sospensione dell'attività distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;

4. Deroghe all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro a tempo pieno previsto dalle norme contrattuali vigenti, purché a carattere individuale ed eccezionale.

- l'Azienda ha altresì dato seguito all'intervento di *outplacement* proponendo ai lavoratori eccedenti di accedere ad un percorso gestito da una primaria società del settore specializzata per la ricerca di nuove opportunità occupazionali;
- l'Azienda ha altresì promosso la mobilità territoriale dei lavoratori, anche incentivandola economicamente, in virtù di quanto previsto negli Accordi del 15 e 16 dicembre 2010, al fine di coprire eventuali posizioni rese vacanti con personale eccedente su altre sedi;
- ad una verifica effettuata al termine del mese di novembre 2012 risultano risolte, a vario titolo, complessivamente circa 60 posizioni tra quelle in esubero. Alla stessa data, l'Azienda ha dichiarato che sono quantificabili eccedenze residue per 60 unità, anche per l'intervenuta riduzione della domanda da parte del Cliente Principale;
- dette eccedenze sono identificabili esclusivamente nel perimetro della commessa del Cliente Principale;
- lo scenario che si prefigura, a causa del contesto di mercato, e delle mutate richieste del cliente, che esige una maggiore specializzazione del servizio sulla propria commessa, fa prevedere che non saranno percorribili ulteriori sforzi verso l'integrazione di tale commessa con le altre commesse cd a Rete. Il bacino delle commesse a rete, risente infatti di un mutato scenario da parte dei clienti che sono sempre maggiormente orientati a cedere personale proprio con le commesse. Pertanto il bacino delle commesse a rete non potrà essere usato per accogliere altro personale eccedente dalla commessa del Cliente Principale;
- la commessa del Cliente Principale è stata comunque caratterizzata da un costante e graduale riduzione dei volumi e delle consistenze affidate ad MPSS, gestito anche attraverso il ricorso Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- la commessa del Cliente Principale scade nel prossimo mese di ottobre 2013;
- il Gruppo Manutencoop ha avviato a partire dalla fine del 2012 una ulteriore razionalizzazione della struttura dedicata al Mercato privato, sia sotto il profilo commerciale che su quello operativo, in preparazione di un nuovo piano strategico che dovrà essere definito ;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Al fine di gestire le eccedenze residue, per traghettare in maniera economicamente sostenibile l'Azienda verso un auspicabile rinnovo della commessa del Cliente Principale, e la definizione del nuovo piano strategico di quella che è la premessa indispensabile per l'elaborazione di un nuovo piano industriale, le parti concordano di utilizzare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui alle vigenti disposizioni di legge nei confronti del personale appartenente a tale commessa, riconoscendo nel relativo ambiente organizzativo la presenza di eccedenze strutturali su cui individuare misure di gestione degli esuberi.

La pianificazione della riduzione dell'orario di lavoro avverrà, di norma, su base almeno bimestrale.

Le giornate di solidarietà, ovvero le mezze giornate, programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, fatte salve improrogabili e non prevedibili esigenze.


5. Istituti legali e contrattuali

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863.

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine. Inoltre continueranno a trovare applicazione, quale misura per agevolare il mantenimento dell'occupazione, gli interventi formativi programmati e le azioni in vista della ricerca di opportunità occupazionali, anche con l'utilizzo di trasferimenti su base volontaria e le attività del CRAO.

Letto, confermato, sottoscritto.

p. Unindustria - Confindustria Roma



p. la Soc. MPSS SPA



p. la Sic CGIL



p. la Fistel CISL



p. la Uilcom UIL



p. la RSU

